



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 31 del 18/06/2013

CAPO 1 — Disposizioni generali

- Art. 1 - Il Regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3- Norme generali

CAPO 2 — Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

- Art. 4 - Denuncia dei decessi
- Art. 5 -Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 6 - Decesso nel territorio comunale
- Art. 7 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 8 - Morte per malattie infettive
- Art. 9 - Morte per causa delittuosa

CAPO 3 — Deposito dei cadaveri nel feretro

- Art. 10 - Deposito dei cadaveri nel feretro
- Art. 11 - Caratteristiche dei feretri

CAPO 4 — Trasporto dei cadaveri

- Art. 12 - Trasporto dei cadaveri
- Art. 13 - Cortei funebri
- Art. 14 - Trasporto di ossa e resti mortali

CAPO 5 — Inumazioni

- Art. 15 - Campi di inumazione
- Art. 16 - Inumazioni
- Art. 17 - Deposito nelle fosse
- Art. 18 - Cura delle sepolture
- Art. 19 - Collocamento lapide

CAPO 6 — Tumulazioni (sepulture private)

- Art. 20 - Tumulazioni
- Art, 21 - Caratteristiche delle casse

CAPO 7 — Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 22 - Esumazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 23 - Operazioni vietate
- Art. 24 - Risultanze delle operazioni
- Art. 25 - Estumulazioni
- Art. 26 - Esumazioni, Estumulazioni e Traslazioni autorizzate dal Sindaco
- Art. 27 - Costi delle operazioni cimiteriali

CAPO 8 - Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

- Art. 28 - Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili
- Art. 29 - Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri
- Art. 30 - Modalità conservativa delle urne affidate a familiari
- Art. 31 - Controlli
- Art. 32 - Norme transitorie e finali
- Art. 33 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 34 - Cinerario comune — Area per dispersione ceneri
- Art. 35 - Caratteristiche delle urne cinerarie
- Art. 36 - Trasporto delle urne cinerarie
- Art. 37 - Norme transitorie
- Art. 38 - Autopsie
- Art. 39 - Imbalsamazione

CAPO 9 — Concessioni cimiteriali

- Art. 40 - Sepulture private nei cimiteri
- Art. 41 - Tariffe di concessione
- Art. 42 - Contratti di concessione
- Art. 43 - Spese di manutenzione
- Art. 44 - Realizzazione tombe di famiglia o monumenti
- Art. 45 - Concessioni di aree e edicole di famiglia
- Art. 46 - Diritto di sepoltura in edicole di famiglia
- Art. 47 - Diritti delle concessioni
- Art. 48 - Modalità di assegnazione sepolture
- Art. 49 - Durata delle concessioni
- Art. 50 - Disposizioni tecniche
- Art. 51 - Loculi e celle ossario
- Art. 52 - Concessioni
- Art. 53 - Retrocessioni
- Art. 54 - Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni
- Art. 55 - Illuminazione votiva

CAPO 10 — Polizia del cimitero

- Art. 56 - Polizia del cimitero
- Art. 57 - Cura e manutenzione
- Art. 58 - Divieti
- Art. 59 - Contravvenzioni
- Art. 60 - Disposizioni finali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Regolamento

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali.

Art. 2

Competenze

1. Le competenze proprie del Comune si esercitano a mezzo degli uffici comunali preposti, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. La vigilanza ed il controllo spettano al Comune, che si avvale dell'Azienda USL per gli aspetti igienico—sanitari
(art.6 c.3 LR 19/04: l'Azienda USL non ha potere d'iniziativa).

Art. 3

Norme Generali

1. Nei cimiteri comunali hanno diritto ad essere sepolti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma che abbiano avuto in esso in vita la residenza ed i coniugi e figli degli stessi, pur non avendo mai avuto la residenza nel Comune;
 - c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune di Poggio Renatico e deceduto fuori di esso ma aventi il diritto di seppellimento in una edicola, tomba di famiglia, sepolcro privato esistente nel cimitero comunale con le modalità di cui all'art. 27 del presente regolamento.
 - d) I resti mortali e le ceneri delle persone anche nei casi non sopra indicati,
 - e) i nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 DPR 10.990 nr. 285
 - f) Potranno essere sepolti nei cimiteri comunali i minori di età che anche mai residenti nel comune di Poggio Renatico abbiano, nei cimiteri comunali, già sepolti altri parenti elencati nell'articolo 27, comma 4'È del regolamento di polizia mortuaria alla voce "LINEA RETTA E COLLATERALI"

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4

Denuncia dei decessi

1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avviene il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. All'infuori dei casi contemplati dai precedenti 1° e 2° comma, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il

Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 5

Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità che riceve la notizia del ritrovamento incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Le autorizzazioni per la sepoltura nel cimitero, sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 6

Decesso nel territorio comunale

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopico, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.
2. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.
3. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopico è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. La struttura di medicina legale dell'Azienda USL di Ferrara coordina e supervisiona l'attività di medicina necroscopica (art. 8 c.1 LR 19/04)
5. La visita del medico necroscopico deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.
6. Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

Art. 7

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione delle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 8

Morte per malattie infettive

1. Il medico che fa la diagnosi di malattia infettiva come causa di morte (anche il solo sospetto), deve darne immediata segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

Art. 9
Morte per causa delittuosa

1. Sulla base della dichiarazione del medici, incaricati di constatare il decesso, che la morte non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottate al riguardo, sentito il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente.
2. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in un luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

CAPO III
DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 10
Deposito dei cadaveri nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del DPR. 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Non essendo presenti luoghi di osservazione nel territorio comunale, escluse le abitazioni ove avviene il decesso, si fare riferimento agli obitori dei Comuni limitrofi.
3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
4. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 11
Caratteristiche dei feretri

1. I feretri, da inumarsi in campo comune devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, che temporaneamente vengono effettuate in tombe o cappelle private indipendentemente dalla durata di concessione, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.
3. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata una targa col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.
4. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Capo IV
"TRASPORTO DEI CADAVERI"

Art. 12

Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

Art. 13

Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 14

Trasporto di ossa

1. Il trasporto di ossa umane, ferme restando le autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAP0 V

"INUMAZIONI"

Art. 15

Campi di inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Nei cimiteri comunali può essere riservata una zona di campo comune, da utilizzare al verificarsi di decessi di persone professanti religioni diverse da quella cattolica.
3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. In caso di richiesta di nuovo seppellimento vicino a familiari (genitori, figli, fratelli, sorelle o coniuge) già inumati, se esistono buche disponibili, è consentito derogare da quanto previsto nel primo periodo e procedere.
4. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno: il suo numero sarà riportato nell'apposito registro.

5. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, solo nei casi di indigenza da parte dei famigliari.

Art. 16 **Inumazioni**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere apposito verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

Art. 17 **Deposito nelle fosse**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta a corda braccia o a mezzo di apposito sicuro meccanismo.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...

Art. 18 **Cura delle sepolture**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.
2. In case di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 19 **Collocamento Lapide**

1. Sui campi comuni sono permessi, dopo che sono trascorsi almeno 6 mesi dal seppellimento, il collocamento di croci o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di mt. 1,50 di lunghezza e mt. 0,60 di larghezza, previa richiesta indirizzata al Sindaco, la relativa autorizzazione, ed il pagamento degli oneri determinati dalla giunta comunale.
2. Le scritte dovranno essere limitate al cognome, nome, età, data di nascita e di morte e nome di chi fa apporre il ricordo. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, nonché delle rituali brevi espressioni. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative, che dovranno comunque essere decorose e non in contrasto con l'austerità del cimitero.

Capo VI

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art.20

Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontale devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. I loculi sono capaci di un solo feretro, tuttavia è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, solo in presenza di feretro.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

Art. 21

Caratteristiche delle casse

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Capo VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 22

Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepultura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

5. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
6. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.
7. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito, previa debita apertura della cassa metallica.

Art. 23

Operazioni vietate

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 24

Risultanze delle operazioni

RESTI MORTALI:

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domande di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma in esumazione ordinaria il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto per i defunti dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i defunti prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90 la cremazione dovrà essere richiesta dai famigliari. Dovranno essere in ogni caso eseguite le procedure previste dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, e dalle circolari Ministero della Sanità nr. 24/93 e 10/98 e nel rispetto della Legge_Regiona n.19/2004, nonché delle norme che saranno emanate in merito.

I RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE:

3. I rifiuti di esumazione e di estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

4. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero per la successive consegna alle famiglie; nel caso di manifestato disinteresse da parte di queste ultime essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 25 **Estumulazione**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ed inumazione e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni ordinarie vengono programmate dal Comune allo scadere del periodo di concessione, salvo eventuale richiesta da parte degli aventi diritto prima della data di scadenza. Le estumulazioni di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua vengono effettuate solo a richiesta delle persone interessate.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere:

a) inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

b) avviati alla cremazione ai sensi della L.R.N.19/2004 come previsto all'art.28 del presente Regolamento.

c) in caso di mancata mineralizzazione si può ritumulare la salma per altri 5 anni.

4. Nei campi comuni destinati alle inumazioni, la permanenza dei cadaveri estumulati od esumati e non mineralizzati, dovrà avere una durata minima di 5 anni.

— E' esclusa la possibilità di rilasciare nuove concessioni di tombe interrate, aree dove sono state costruite tombe interrate e aree per la costruzione di tombe interrate in tutti i cimiteri comunali.

Art. 26 **Esumazioni, estumulazioni e traslazioni autorizzate dal Sindaco**

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione,estumulazione e/o la traslazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, se ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

3. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

4. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinamento Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. B3 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

5. Durante le operazioni di esumazioni ed estumulazioni l'accesso ai cimiteri comunali sarà riservata ai soli operatori cimiteriali, alle autorità sanitarie, alle autorità locali, ai funzionari comunali ed ai parenti dei defunti.

Art. 27 **Costi Operazioni Cimiteriali**

1. Nei casi di esumazione, estumulazione e traslazione di salma autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate al Comune le somme ed i compensi per assistenza e di opera del personale, fissate ed aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale.
2. Tutte le operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni ordinarie per decorso decennio, le riesumazioni per decorso quinquennio dai campi comuni, le tumulazioni, le estumulazioni ordinarie, effettuate per scadenza della concessione, le cremazioni di salme e di resti) sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, ad eccezione del caso in cui le predette operazioni riguardino salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari. L'eventuale effettuazione in modo gratuito delle operazioni anzidette, qualora ricorrano i casi sopra esposti, non comportano in ogni caso la gratuità del trasporto del cadavere e delle ceneri che sono comunque a pagamento ai sensi dell'art'16 comma 1 lett. A del D.P.R. 285/1990.

CAPO VIII CREMAZIONI IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 28

Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

1. l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
In caso di è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, con dichiarazione sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto dal comma 5;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. È consentito cremare i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti anni, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso di tutti gli interessati.
Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 5. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1)

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

5. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

6. Il Sindaco, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

Può essere richiesto il parere dell'Azienda U.S.L. solo per i casi di cui all'art.12 della L.R. 19/04

7. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali e non è necessaria la documentazione di cui al punto 1.

8. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 15/2003 n. 254.

9. Per le cremazioni di resti provenienti da esumazioni e estumulazioni ordinarie la procedura da seguire è quella prevista dall'articolo 24 comma 5° del presente regolamento.

Art. 29

Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune o dell'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata (allegato direttiva regionale L.19/2004).

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata (allegato direttiva regionale L.19/2004). Rimane inteso che l'affidamento avverrà solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato, che dovrà firmare apposito verbale.

3. L'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento, nel cimitero.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove e avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:

— testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
— in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si ritiene valida la volontà manifestata con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata (allegato direttiva regionale L.19/2004).

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, necessitando anche dell'autorizzazione al trasporto (in bollo).

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a. per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e delle residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c. per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d. della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 30

Modalità conservative delle urne affidate a familiari

1. In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

2. Per colombaro, ai fini e per gli effetti del presente documento disciplinante l'affidamento delle ceneri a privati, si intende un luogo o spazio circoscritto, stabile e non amovibile, nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno.

3. Il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

4. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri trattandole con rispetto e dignità in quanto spoglia mortale.

5. L'urna deve essere sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

6. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere

7. L'urna cineraria deve essere di materiale solido resistente a urti accidentali.

Art. 31

Controlli

Il Comune vigila e controlla anche periodicamente sull' effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

L'affidatario delle ceneri deve sottoscrivere che accetta i controlli (al domicilio)

Art. 32

Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e la vigente normativa in materia.

Art. 33

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune decesso; in caso di dispersione di ceneri già tumulate (art.11 c.6 L.R.n.19) l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

2. la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si ritiene valida la dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata (allegato direttiva regionale L.19/2004).

unicamente:

a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;

c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, e sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del Decreto Legislativo 301 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti essi.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.1912004;
6. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
7. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Poggio Renatico, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Art. 34

Cinerario comune — Area per dispersione ceneri

1. In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.
3. In almeno un cimitero del comune è presente un'area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 35

Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di materiale solido resistente a urti accidentali, e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
4. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale igiene e sanità.

Art. 36

Trasporto delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

4. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nel templi, purchè in sito conveniente e di proprietà. Possono altresì essere affidate:
— in forma personale a familiari e negli altri casi previsti dall'art.11 c.3 dalla L.R. n.19/2004

Art. 37

Norma transitoria

In attesa dell'approntamento del cinerario comune e di un'area ove disperdere le ceneri, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in una cripta ovvero in apposite celle ossario a ciò destinate.

Art. 38

Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsia devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva—diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 39

Imbalsamazione

- a) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, dai Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- b) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

- c) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6,69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

CAPO IX

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 40
Sepulture private nei cimiteri

1. Il Comune pone a disposizione dei privati:

- a) Aree per la costruzione di edicole di famiglia;
- b) Edicole di famiglia edificate;
- c) Loculi individuali;
- d) Ossari per la raccolta di resti mortali e ceneri.

Art. 41
Tariffe di Concessione

- 1. Le tariffe di concessione relative alle diverse tipologie di sepoltura di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.
- 2. Le spese inerenti e conseguenti le concessioni sono ad esclusivo carico dei concessionari.

Art. 42
Contratti di concessione

- 1. Le concessioni cimiteriali dei loculi, ossari ed aree, devono risultare da regolare contratto scritto, steso nelle forme previste dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e a spese del concessionario.

Art. 43
Spese di manutenzione

- 1. Le spese di manutenzione delle edicole di famiglia, loculi o celle ossario sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
- 2. Le spese di muratura sono a carico dei concessionari.
- 3. Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopraindicato, come pure la manutenzione delle lapidi, rimarranno a carico dei concessionari o dei suoi eredi, a cui si potrà sostituire d'ufficio il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente il concessionario od eredi a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero.

Art. 44
Realizzazione tombe di famiglia o monumentali

- 1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.
- 3. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale.
- 4. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 5. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6. Ad opera finita e prima dell'uso, dette Edicole devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
- 7. Potranno altresì essere conferite in concessione nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, anche Edicole di famiglia costruite dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei propri interventi diretti.

8. L'erezione di cappelle o monumenti di famiglia, di tombe individuali o di famiglia non attribuiscono al concessionario il diritto di proprietà nel cimitero, ma soltanto quello di sepoltura.
9. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 45

Concessioni di aree e edicole di famiglia

1. Le edicole di famiglia e le aree possono essere concesse:

- a) a più persone per esse esclusivamente
- b) ad una o più persone con partecipazione dalla/e propria/e famiglia/e
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Le edicole di famiglia non potranno essere oggetto di concessione tra privati.

7. Possono essere concesse in uso aree per la costruzione di edicole di famiglia, edicole di famiglia direttamente costruite dall'amministrazione comunale, solamente a coloro che abbiano risieduto o che risiedano nel territorio comunale.

La concessione viene effettuata in base all'ordine di ricevimento delle domande, fermo restando le altre disposizioni del presente regolamento.

8. Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia, a posti perpetui, o meno, già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e/o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

9. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

10. Le concessioni dei terreni per la costruzione di edicole di famiglia e le concessioni di edicole di famiglia già edificate, hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

11. Scaduto tale periodo gli interessati potranno chiederne la conferma, e ciò purché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curarne la manutenzione del monumento o dell'edicola.

12. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

13. La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio; quindi la sepoltura, il monumento, l'edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune.

14. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Comunale e dovranno affiggersi avvisi murali per renderla di pubblica ragione.

15. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa per le concessioni di terreno in vigore al momento della scadenza.

16. Alla morte del titolare della concessione subentrano gli aventi titolo e cioè, il coniuge, figli legittimi, naturali, legittimati, adottivi, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti (ex art. 565 cod.

civile), i quali rispondono in solido a norma della legge degli obblighi derivati dalle concessioni salvo la possibilità di dichiarare il disinteresse all'intestazione (istituito con G. C. nr. 23 del 4/3/92).

Art. 46

Diritto di sepoltura in edicole di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro famigliari, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nelle Edicole di Famiglia cui alla lettera b) del precedente articolo sono compresi quanti riportati nel seguente specchio:

LINEA RETTA	COLLATERALI	AFFINI
Nonni	Fratelli	Suoceri
Genitori	Nipoti	Genero
Coniuge	Zii	Nuora
Figli	Cugini	Cognati
Nipoti pronipoti		Coniugi dei nipoti

NON SERVE ASSENSO SERVE DICHIARAZIONE DI ASSENSO

Pertanto si intenderanno far parte del nucleo familiare, oltre agli ascendenti in linea retta (nonni, figli, nipoti) anche gli affini e i collaterali fino al 6° grado (suoceri, fratelli, cognati, nipoti, ecc.) con l'unica differenza che mentre per i primi (ascendenti e discendenti In linea retta) il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, per i secondi (collaterali e affini) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.

I casi di "convenienza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

L'assenso rilasciato dal titolare non è assoggettato al pagamento di alcuna tariffa.

3. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

4. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco

Art. 47

Diritti delle concessioni

1. La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quella di sepoltura della/e salma/e in essa indicate, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
2. Il diritto di uso relativo ai manufatti cimiteriali come sopra specificati passeranno alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dall'art. 27 bis del presente regolamento.
3. La concessione di loculi, nicchie ossario può avvenire solamente nel caso in cui vi sia la necessità di tumulare un defunto o resti mortali. Non è consentita la concessione senza la presenza di feretro, salvo quanto disposto dall'articolo 30.

4. La concessione di edicole di famiglia o di aree per la loro costruzione, può essere effettuata indipendentemente dalla presenza di un defunto da tumulare.

Art. 48

Modalità di assegnazione sepolture

1. L'assegnazione di loculi, ossari avviene solamente seguendo l'ordine progressivo di numerazione degli stessi, così come sono numerate nelle apposite planimetrie a disposizione dell'ufficio polizia mortuaria, rispettando l'ordine alfabetico dei prospetti.

2. Nel caso in cui in seguito ad estumulazioni, si liberino loculi, ossari, è data la possibilità di tumulare nuovi defunti o nella parte nuova o nella parte vecchia dei cimiteri, fermo restando l'ordine progressivo di numerazione a disposizione dell'ufficio competente e l'ordine alfabetico dei prospetti.

3. Si può derogare dal comma 2 solamente nel caso in cui vi sia la richiesta di seppellimento di un defunto in una qualsiasi parte dei cimiteri, liberatisi in seguito ad estumulazioni/esumazioni e vi sia nelle immediate vicinanze già sepolto un familiare (genitori, figli, fratelli, sorelle o coniuge). In questo caso, quindi non si tiene conto né dell'ordine progressivo di assegnazione né dell'ordine progressivo di prospetto.

4. In caso di richieste di tumulazione in loculi ed ossari, se il coniuge e i figli (anche se non coabitanti "RESIDENTI E NON") del deceduto presentano gravi difficoltà fisiche da impedire l'utilizzo della scala, comprovata da certificazione medica, l'amministrazione assegna, solo se disponibili, loculi ed ossari ad una altezza tale che non ne prevedano l'uso.

particolari situazioni, l'Amministrazione si riserva la possibilità di decidere in deroga.

5. Per la tumulazione delle ceneri di coloro che avevano manifestato in vita la volontà di farsi cremare all'atto del decesso, è data facoltà, ai congiunti, di richiedere la tumulazione delle urne cinerarie in una zona a ciò appositamente riservata, ubicata:

in Cimitero di Poggio Renatico

in Cimitero di Gallo

in Cimitero di Coronella

in Cimitero di Chiesa Nuova

Con la possibilità di avere in concessione ulteriore cella ossario, destinata a contenere i resti di congiunti (coniuge, figli, fratelli, genitori), provenienti da esumazioni e/o estumulazioni, fermo restando l'ordine progressivo di assegnazione, con i criteri di cui al comma 1.

Art. 49

Durata delle concessioni

1. La concessione in uso dei manufatti cimiteriali destinati ai seppellimenti avranno la seguente durata:

— anni 40 per aree per loculi ed ossari

— anni 99 per l'uso di aree per la costruzione di edicole di famiglia o per edicole di famiglia direttamente costruite dall'Amministrazione.

2. Tutte le concessioni allo scadere potranno essere rinnovate per una sola volta per la stessa durata prevista per i singoli diversi tipi di manufatti così come determinata dal comma 1 del presente articolo, con le limitazioni del successivo comma.

3. E' esclusa la possibilità di rinnovo di concessioni di tombe interrate e di aree ove sono state costruite tombe interrate.

Art. 50

Disposizioni tecniche

1. Nel caso in cui si verificasse la perdita di liquidi provenienti dalle decomposizioni, il concessionario, o gli eredi, saranno tenuti all'immediata riapertura del manufatto, con le modalità indicate per le estumulazioni e ad eseguire prontamente ciò che sarà necessario per rimediare all'inconveniente.
2. Sulle lapidi oltre il nome ed il cognome del defunto e l'anno sia di nascita che di decesso potranno essere apposte altre iscrizioni, purché improntate alla massima semplicità, decorazioni e portalampade di carattere tipico, nonché il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la durata nel tempo. Ogni ulteriore iscrizione deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. E' possibile, inoltre, installare mensola di dimensioni non superiori a quelle indicate nel successivo comma.
3. E' vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre 15 cm..

Art. 51

Loculi e celle ossario

1. I loculi vengono dati in concessione solo in presenza del feretro, con la possibilità di tumulare successivamente, nel medesimo loculo, cassette resti e/0 urne cinerarie, fino a capienza del loculo stesso.
2. Le celle ossario possono contenere più urne cinerarie o cassette resti se la dimensione del manufatto lo consente. Gli eventuali lavori di rimozione e posa lapidi sono a carico dei richiedenti. L'assegnazione di ossari avviene solo se è richiesta la tumulazione dei resti, salvo quanto disposto dall'art.30.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della concessione del loculo.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune: è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo 41, 3° comma.
5. Nel caso in cui alla scadenza della concessione il concessionario risultasse irreperibile, con appositi avvisi collocati sul manufatto per un tempo sufficientemente lungo, e con successiva pubblicazione all'Albo Pretorio si procederà all'estumulazione o esumazione della salma.
6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art.52

Concessioni

Al momento del rilascio della concessione, il Comune, essendoci disponibilità di manufatti, a richiesta dei familiari può concedere ulteriore loculo od ossario per il coniuge del defunto. La Giunta Comunale può valutare ed eventualmente accogliere richieste di un ulteriore loculo per casi particolari tese al ricongiungimento familiare d'origine.

Art. 53

Retrocessioni

1. In caso di rinuncia ad un manufatto cimiteriale prima della scadenza della concessione, sarà rimborsata al concessionario ovvero ai suoi aventi causa una somma pari al valore attuale della concessione rapportato ad anno per ogni anno che resta prima alla scadenza del contratto stesso, escluse le frazioni d'anno.

Art. 54

Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. La norma prevista al comma precedente si applica nel caso in cui si verifichi una grave situazione di carattere igienico—sanitaria e/o nel caso in cui, per estinzione della famiglia o per disinteresse degli eredi del concessionario originario non venga provveduto alla richiesta di nuova concessione.
3. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
4. Nel caso di abbandono di loculi od ossari perpetui, già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
5. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del loculo/ossario secondo le tariffe vigenti.
6. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Comunale e dovranno affiggersi avvisi murali per renderla di pubblica ragione.

Art. 55

Illuminazione votiva

1. Le lampade votive potranno essere installate solo previa richiesta indirizzata al Sindaco ed ottenuta la relativa concessione. La fornitura di energia elettrica sarà effettuata previo pagamento di onere di allacciamento, determinato dalla Giunta Comunale ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo annuo per ogni lampada i cui termini ed importi saranno determinati dalla giunta comunale.
2. Per chi avesse già una concessione di somministrazione di energia elettrica non deve chiedere ulteriore concessione nel caso in cui intenda illuminare un nuovo manufatto cimiteriale. Sarà sufficiente farne richiesta scritta in carta semplice e pagare i relativi oneri come sopra determinati.
3. Se alla data di scadenza alcuni utenti risultassero morosi, si invierà agli stessi sollecito, con invito ad effettuare il pagamento, compreso di indennità di mora, entro 10 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine senza che sia pervenuto il pagamento il Comune avrà diritto a interrompere l'erogazione di energia elettrica, salvo ed impregiudicata ogni altra conseguenza di legge.
4. In caso di guasti alla somministrazione alle singole illuminazioni, sarà a carico dell'utente farne apposita segnalazione all'ufficio competente affinché lo stesso si attivi per il regolare ripristino.

CAPO X

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 56

Polizia del Cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte

4. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

5. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine: così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata,

6. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 57

Cura e manutenzione

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 58

Divieti

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

2. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle edicole, alle lapidi, com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o non siano state autorizzate dal Sindaco.

3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

4. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XI

CONTRAVVENZIONI

Art. 59

Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 , nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regionale n.19/2004.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.